

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 3442

IN DATA 17-11-2008

Oggetto: Approvazione del Piano di Risanamento acustico presentato dalla Chiorino S.p.A. per il complesso IPPC ubicato in via S. Agata, 9 nel Comune di Biella.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco, in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale, oggi, addì.....

Tenuto conto che:

- in data 15/07/2008, Ns. prot. n. 31782 la Società Chiorino S.p.A., in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale emanata da questa Amministrazione con la Determinazione Dirigenziale n. 3797 del 05/10/2005, modificata con la Determinazione Dirigenziale n. 4836 del 19/12/2005, ha presentato a questi Uffici un Piano di Risanamento Acustico per il proprio complesso IPPC ubicato in via S. Agata n. 9, nel Comune di Biella.
- Questa Amministrazione, con nota del 13/08/2008, Ns. prot. n. 35921, ha provveduto a comunicare, in adempimento a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 59/2005, che gli interventi in progetto erano da ritenersi quale modifica non sostanziale del complesso IPPC in oggetto.
- In data 23/09/2008, con nota prot. n. 39835, questa Amministrazione ha provveduto ad avviare il procedimento di approvazione del piano di risanamento acustico, ai sensi dell'art. 14 comma 1 L.R. 20-10-2000 n. 52, presentata dalla Chiorino S.p.A. per il proprio complesso IPPC ubicato in via S. Agata n. 9, nel Comune di Biella.
- Questa Amministrazione, con nota Ns. prot. n. 39832 del 23/09/2008, ha provveduto a richiedere al Comune di Biella ed al Dipartimento A.R.P.A. di Biella di esprimere un parere in merito al piano di risanamento acustico presentata dalla Chiorino S.p.A.
- Dato atto che con nota del 07/10/2008, Ns. prot. n. 42687 del 13/10/2008, è pervenuto parere positivo del Dipartimento ARPA di Biella allegato in copia al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che non è pervenuto alcun parere da parte del Comune di Biella entro le tempistiche indicate nella richiesta allo scopo di salvaguardare i termini di legge, pertanto si considera acquisito il parere favorevole senza riserve dell'Ente.

Esaminato il Piano di Risanamento Acustico presentato dalla Chiorino S.p.A. per il complesso IPPC ubicato in via S. Agata, 9 nel Comune di Biella e ritenendo congrui gli interventi e i tempi indicati per l'esecuzione ed il completamento del risanamento.

Considerato che le riserve avanzate dall'A.R.P.A. circa l'ipotesi di anticipare gli interventi programmati per il 3° e 4° semestre vengono meno in considerazione del prossimo esaurirsi del 2° semestre del piano di risanamento e dei tempi richiesti dalle necessarie misure di pubblicità del presente atto.

Vista la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

Vista la Legge Regionale n. 52 del 20/10/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" norma finalizzata alla prevenzione, alla tutela, alla pianificazione e al risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, nonché alla salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e dei relativi decreti attuativi.

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 52 del 20/10/2000, che disciplina la procedura di approvazione dei Piani di Risanamento Acustico presentati dalle Imprese, che al comma terzo prevede, nel caso di attività produttive sia di beni sia di servizi soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale, quanto segue:

"La Provincia o il Comune valutano la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente. Successivamente a tale valutazione approvano il piano di risanamento con eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di effettuazione".

Vista la D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802, nella quale sono approvate le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera a) della LR 52/2000, rettificata con Deliberazione della Giunta Regionale del 11 luglio 2006, n. 30-3354, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 29;

Rilevato che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/01;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa:

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 3 della L.R. 52/00, fatto salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione previsto dalla normativa vigente, il Piano di Risanamento Acustico presentato dalla Chiorino S.p.A. per il complesso IPPC ubicato nel Comune di Biella, in via S. Agata n. 9;

- 2) di stabilire che l'attività autorizzata dovrà essere condotta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l'Azienda dovrà procedere al risanamento acustico attenendosi al piano presentato sia nelle metodologie d'intervento che nelle tempistiche.
 - Nel termine di tre mesi dal termine degli interventi, l'Azienda dovrà eseguire una campagna di misurazioni fonometriche per valutare l'efficacia e la riuscita degli interventi posti in essere.
 - l'Azienda dovrà provvedere a trasmettere alla Provincia di Biella, al Comune di Biella ed al Dipartimento di Biella dell'A.R.P.A. una relazione contenente le risultanze delle campagne di rilevazione acustiche effettuate al termine degli interventi.
- 3) di rendere disponibile copia del presente provvedimento al richiedente;
- 4) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Dipartimento ARPA di Biella ed al Comune di Biella.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al :

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al

.....
Biella, lì

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

.....

.....